

Avv. Antonio Sartori

Via Luigi Sturzo, 13 - 73100 - Lecce
Tel/Fax 0832/312544
avvsartori@libero.it

Dott. Massimo Bellantone

Via Merine, 21/A - 73100 - Lecce
Tel/fax 0832/308014
massimobellantone@libero.it

TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Fallimentare

RICORSO EX ART. 161, COMMA 6, L.F.

PER:

Lupiae Servizi s.p.a., con sede in Lecce, alla Via Niccolò Foscarini, 2

Depositato in Cancelleria
oggi 26 NOV. 2018

LUPIAE SERVIZI S.P.A. con sede legale in Lecce, alla Via Niccolò Foscarini, 2, (c.i. e p.iva 03423780752) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Tatiana Turi, nata a Tricase, il 07.12.1977 c.f. TRU TTN 77T 47L 419M, all'uopo autorizzata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.11.2018, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sartori (c.f. SRF NTN 60H 13E 506Z pec: sartori.antonio@ordavvle.legalmail.it) e dal dott. Massimo Bellantone (c.f. BLL MSN 65A 02E 227B pec: massimobellantone@legalmail.it), domiciliata presso lo Studio del nominato difensore avv. Antonio Sartori, in Lecce alla via Luigi Sturzo, 13, in forza di procura in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: massimobellantone@legalmail.it e sartori.antonio@ordavvle.legalmail.it.

premesse

- a) che la società Lupiae Servizi S.p.A. (di seguito per brevità Società) versa in uno stato di crisi a causa delle ragioni elencate e sommariamente descritte nel presente Ricorso;
- b) che sussistono le condizioni per l'ammissione della Società alla procedura di cui all'art. 160 e seguenti del R.G. 16 Marzo 1942, n. 267, e conseguentemente - per quanto si dirà appresso - per la proposizione di una domanda ex art. 161, sesto comma l.f., finalizzata al deposito del ricorso per l' ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.f., ovvero di una domanda ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma l.f. (accordo di ristrutturazione di debiti);
- c) che la proposizione del presente ricorso è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 07.11.2018 (all.1) e sarà oggetto di successiva determina degli amministratori ex artt. 152, co. 2, lett. b), e 161, co. 4, l.f.;
- d) che è intenzione della Società proporre un Piano che preveda la continuità aziendale e possa dunque garantire il mantenimento di tutti i livelli occupazionali;

- e) che il proponendo Piano sarà corredato dal deposito di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182 *ter*, esistendone i presupposti;
- f) che, nell'interesse di tutti i creditori, si ritiene opportuno provvedere al deposito della predetta istanza in via anticipata al fine di garantire il miglior soddisfacimento degli stessi garantendo la *par condicio*;
- g) che la società è in procinto di nominare il Professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. *d*), l.f., che dovrà attestare il Piano, e dunque la veridicità e la fattibilità del Piano medesimo;
- h) che competente, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f. a decidere sulla presente domanda è il Tribunale di Lecce, nel cui circondario la Società ha la propria sede legale;
- i) che la Società possiede tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per ricorrere al predetto strumento di risoluzione della crisi, come meglio successivamente evidenziato e sotto descritto;
- j) che la Società, in caso di osservazioni da parte del Tribunale riguardo al presente Ricorso, chiede fin d'ora di essere ascoltata nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, riservandosi, ove sia il caso, di integrare e modificare la domanda contenuta nello stesso e di integrare la documentazione ad esso allegata.

Tutto ciò premesso, la Società Lupiae Servizi S.p.A., come sopra rappresentata e difesa

deposita

la presente domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare, unitariamente alla documentazione richiesta da tale norma e agli altri allegati indicati nel presente atto, riservandosi di presentare il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato ex art. 186 bis l.f. ovvero, in alternativa, ex art. 182-*bis* l.f. (accordo di ristrutturazione) nel termine di cui richiede la concessione nel paragrafo VII.

Sommario

- I. Premessa**
- II. Brevi cenni sulla storia della Società, attività svolte e compagine sociale**
- III. Le cause della crisi aziendale**
- IV. Sull'ammissibilità della procedura concorsuale: la fallibilità delle società *in house* e la qualifica di imprenditore commerciale non "sotto soglia"**
- V. L'elenco nominativo dei crediti**
- VI. La necessità di accedere alla procedura di concordato preventivo ovvero all'accordo di ristrutturazione dei debiti**
- VII. Le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi della ristrutturazione dei debiti e del risanamento aziendale**
- VIII. La richiesta del termine massimo ai sensi dell' art. 161, sesto comma l.f.**

I. Premessa

Nel presente ricorso sono indicate, sia pur in termini generali, le azioni che la Società intende percorrere ai fini del superamento della crisi garantendo la continuità aziendale ed il mantenimento dei livelli occupazionale, attraverso un piano/accordo che è in fase di elaborazione. Come meglio infra specificato il successo della ristrutturazione (in qualunque modo proposta) necessita inevitabilmente:

- a. della partecipazione attiva dell'unico Socio, il Comune di Lecce, che dovrà garantire il rinnovo delle Convenzioni indicate nel capitolo successivo ed eventualmente l'apporto di finanza esterna;
- b. della riduzione dei costi, con particolare riferimento a quelli del personale (che incidono in via prevalente), attraverso accordi sindacali finalizzati tutti al cambio del CCNL oggi applicato (da commercio a multiservizi);
- c. della dismissione dei cespiti, non strategici, per il pagamento dei maggiori creditori ed in particolare quelli riferiti ai debiti previdenziali e fiscali;

Al tal fine, contestualmente al deposito del predetto ricorso, sono stati già avviati incontri con gli Uffici Fiscali e Previdenziali per la l'eventuale proposta di definizione del debito attraverso lo strumento della transazione fiscale e previdenziale prevista dall'art. 182 *ter* l.f. (oggi titolata "*Trattamento dei crediti Tributari e Contributivi*");

- d. della redazione di un Piano d'Impresa che consenta, per il futuro, da un parte, di garantire la continuità aziendale (e dunque il miglior soddisfacimento dei creditori) e, dall'altra, l'ordinario pagamento della gestione corrente.

II. Brevi cenni sulla storia della Società, attività svolte e compagine sociale

La società Lupiae Servizi S.p.A. è stata costituita in data 22.12.1999 a rogito del notaio Cesare Franco ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo al n. LE-221346 ed al Registro Imprese in data 08.09.2000 (*allegato 2*).

La compagine societaria (mista per azioni) è stata costituita, inizialmente, nella misura del 51% dal Comune di Lecce e dal 49% dalla Società Italia Lavoro S.p.A.

La Società è nata con l'obiettivo di garantire la crescita dello sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la stabilizzazione dei lavoratori coinvolti in progetti LSU / LPU e con la precisa finalità di offrire, attraverso una stretta collaborazione con la Pubblica Amministrazione, servizi di pubblica utilità più efficaci e più efficienti alla collettività. L'effettivo avvio delle attività è avvenuto nel luglio del 2000, con la stipula delle prime convenzioni con il Comune di Lecce; il pieno regime si è raggiunto già nel dicembre dello stesso anno.

Nel 2002 la Società ha aumentato il volume delle sue attività conquistando nuove nicchie di mercato, con l'ingresso nel capitale sociale di una quota del 3% del Comune di Novoli, acquisito da Italia Lavoro s.p.a.

Tra il 2002 e il 2004 il Comune di Lecce ha acquisito le partecipazioni societarie di Italia Lavoro S.p.A. e del Comune di Novoli, divenendone, così, socio unico.

Ad oggi, la Società svolge i sotto indicati servizi in favore del Comune di Lecce, in virtù di convenzioni la cui scadenza iniziale, fissata al 31.12.2017, è stata prorogata alla data del 31.12.2018, con nota del 29.01.2018 a firma del Sindaco (*allegato 3*):

- i. Gestione dei servizi Portierato, Pulizia, Sepoltura nel cimitero cittadino del Comune di Lecce;
- ii. Manutenzione dei Plessi Scolastici;

- iii. Gestione dei servizi di Trasporto Scuolabus, trasporto Portatori di Handicap e bidellaggio;
- iv. Gestione dei servizi di Portierato e Custodia Interna delle Sale Espositive, Strutture Monumentali ed altro;
- v. Gestone del Servizio di Custodia e Manutenzione Impiantistica Sportiva;
- vi. Gestione del servizio di sportello Front-office ufficio Urbanistica;
- vii. Gestione del servizio di sportello Front-Office dei Mercati, delle Fiere e delle Manifestazioni su Aree Pubbliche;
- viii. Gestione del servizio di prima informazione e portierato per l'utenza presso gli Uffici Comunali e Servizio di interfaccia utenza;
- ix. Gestione del servizio di pulizia immobili di proprietà comunale o tenuti in fitto ad uso uffici o per fini istituzionali;
- x. Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico Cittadino, di Manutenzione del Verde Pubblico Cimiteriale e dei Campi di Inumazione;
- xi. Servizio di Facchinaggio e Trasporto e Piccoli Interventi occorrenti nell'ambito degli Immobili Comunali;
- xii. Servizio di Manutenzione Patrimonio Stradale Comunale;
- xiii. Servizi di assistenza domiciliare, gestione centri Sociali, Front Office Sportello Casa.

Oltre ai precitati servizi, ad oggi la Società continua a svolgere le seguenti prestazioni in regime di proroga per conto del Ministero di Giustizia, a seguito di subentro *ex lege* nei relativi contratti in virtù di quanto previsto dal comma 2) dell'art. 1 della Legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dalla Legge 23/12/2014 n. 190 art. 1, commi 526 e 527:

- xiv. Servizio Vigilanza armata e non armata dei varchi carrai e pedonali presso Palazzo di Giustizia M. De Pietro;

xv. Servizio di pulizia immobili destinati a Strutture Giudiziarie (fino al 31/12/2019).

Attualmente la società impiega 261 dipendenti.

*

III. Le cause della crisi aziendale

E' opportuno premettere che, contrariamente a quanto previsto in passato, nel vigente contesto normativo, l'imprenditore che intenda chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non è più tenuto a dar conto delle "*cause che hanno determinato l'insolvenza*" e ciò, *a fortiori*, nel ricorso ex art. 161, 6° comma, l.f. : la funzione meramente prenotativa di tale ricorso, consente di fatto, di limitarne il suo contenuto alla richiesta del termine per la futura presentazione del piano e della proposta concordataria (o dell'accordo di ristrutturazione) corredata dai documenti normativamente previsti.

Ciò nonostante, attesa la volontà dell'odierna Ricorrente di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato in continuità ovvero l'omologa di un accordo di ristrutturazione, si ritiene opportuno indicare nel presente Ricorso le ragioni della crisi imprenditoriale e le azioni fondamentali che si intendono porre in essere ai fini del risanamento e superamento della stessa.

Di seguito, pertanto, si espongono, sia pure in modo sintetico, le cause che hanno temporaneamente portato la Società a non essere in grado di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte.

Come si evince dai bilanci depositati e dalle relazioni sulla gestione, dopo anni di perdite per gli anni 2011 (-2.594.017), 2012 (-1.806.858), 2013 (-1.099.612), gli anni 2014, 2015 (*allegato 4*) e 2016 (*allegato 5*) sono caratterizzati da una forte inversione di

tendenza; attraverso un virtuoso percorso di risanamento economico, mirando all'aumento della produttività ed ad un parallelo contenimento dei costi, la Società ha maturato risultati economici positivi: nello specifico, +20.891 per il 2014, +9.090 per il 2015 ed +19.256 per il 2016.

L'anno 2017, invece, ha subito, nuovamente, gravose perdite, per un totale di € 1.372.668 (*allegato 6*); tale risultato è stato generato da varie concause:

- a) rispetto ai livelli previsionali si è registrato un mancato fatturato per € 264.000,00 per effetto di una contrazione dei servizi a chiamata da parte del Socio, Comune, e del Ministero di Giustizia;
- b) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 175 del 19.08.2016 la Società aveva programmato, modificando lo statuto, di svolgere attività nei confronti di soggetti diversi dal Socio, nella misura non eccedente al 20%; tale scelta, prevista nei bilanci a preventivo, non ha avuto riscontro a consuntivo se non dopo il Luglio 2017, generando perdite legate ai mancati guadagni;
- c) nell'ambito di un contenzioso civile, con sentenza del 04.01.2018 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna al pagamento della somma di € 103.000 oltre interessi in favore del Comune di Novoli;
- d) si è proceduto ad adeguare il *Fondo Rischi per varie cause* (incrementandolo di ulteriori € 600.000,00 in considerazione del rischio di soccombenza nell'ambito del Giudizio nei confronti del Comune di Novoli pendente innanzi alla Corte di Cassazione (Ricorso n. 14923/2016);
- e) la mancata vendita degli *assets* patrimoniali (tra i quali principalmente quelli derivanti dai conferimenti del Socio per la copertura delle perdite relative agli anni 2011-2012) ha generato una contrazione di liquidità, impedendo il riequilibrio della posizione debitoria fiscale e previdenziale e l'avvio del Piano Industriale 2017-2019, Piano, si sottolinea, indispensabile considerata anche

l'obsolescenza delle immobilizzazioni di proprietà; la scelta di liquidazione delle immobilizzazioni rappresenta indubbiamente la principale azione strategica per il risanamento ed il rilancio della Società;

- f) si è proceduto alla riconciliazione crediti/debiti con il Socio Comune di Lecce, per fatture emesse e da emettere negli esercizi precedenti; una parte di questi, per l'importo complessivo di € 295.000,00, constatata la mancata attestazione da parte dei Dirigenti Comunali ed al solo fine di evitare un contenzioso con il Socio, è stata al momento stralciata, salvo miglior verifica.

L'anno 2018 sarà caratterizzato, con molta probabilità, da una perdita di esercizio, seppur contenuta.

L'analisi previsionale che ha spinto il *Management* a ricorrere alle procedure di cui all'161 l.f., ovvero, in alternativa, all'art. 182-bis l.f. deriva, da una serie di circostanze sfavorevoli che mettono a rischio la continuità aziendale.

Il primo elemento principale risiede nel mancato rinnovo delle concessioni da parte del Socio Comune di Lecce con decorrenza 01.01.2019 e dunque la concreta ed oggettiva impossibilità per la Società di ricorrere allo strumento dell'anticipazione bancaria sui servizi da svolgere, con evidenti ripercussioni sui flussi finanziari.

Le Convenzioni per i servizi da erogare tra il Comune di Lecce e la Società Lupiae Servizi sono state stipulate nell'anno 2012 per la durata di anni cinque, dunque sino al 31.12.2017. Tali convenzioni, come detto, con nota Genanio 2018 (*allegato 3*) sono state prorogate sino al 31.12.2018.

Nei primi giorni di agosto 2018 sono pervenute alla Società, richieste da parte dei dirigenti del Comune di Lecce, di invio di offerte migliorative in relazione a tutte le Convenzioni, in vista della imminente scadenza al 31.12.2018. Considerato che le convenzioni in essere risultano in gran parte con un margine operativo negativo (a causa dell'elevata incidenza del costo del lavoro), il management non ha potuto formulare

offerte migliorative (come richiesto) bensì ha avanzato delle nuove offerte economiche che avrebbero potuto garantire l'equilibrio economico della Società.

Le offerte formulate sono state tuttavia in gran parte ritenute *non congrue* economicamente da parte del Comune di Lecce, per i seguenti motivi:

- i. Contratto CCNL applicato non pertinente e costo elevato;
- ii. Utile di impresa non dovuto alla Società In House;
- iii. Spese Generali non dovute nella misura richiesta.

A seguito dei rilievi formulati dai Dirigenti del Comune, la Società con diverse note, ha avviato più tavoli tecnici con le OO.SS., al fine di addivenire ad un accordo per l'eventuale trasformazione dei contratti di lavoro, trattative tuttora in corso, nelle quali la società ha evidenziato come la sostituzione del CCNL aziendale costituisca, per il socio unico/committente, condizione imprescindibile per il rinnovo delle convenzioni.

Il mancato rinnovo delle convenzioni (o in alternativa la concessione di una proroga tecnica) da parte del socio Comune di Lecce, in favore di Lupiae Servizi SpA, sta determinando, inevitabilmente, una grave crisi di liquidità che mette a rischio per i prossimi mesi il pagamento degli stipendi e la continuità aziendale.

Invero, la Società, da anni, utilizza lo strumento dell'anticipazione bancaria sui servizi da svolgere in virtù di atto pubblico di cessione dei crediti, sui contratti in scadenza al 31.12.2018; pertanto, alcuna anticipazione può essere avanzata agli istituti di credito stante le difficoltà emerse nella fase di rinegoziazione delle Convenzioni ed il loro conseguente ritardo.

*

IV. Sull'ammissibilità della procedura concorsuale: la fallibilità delle società *in house* e la qualifica di imprenditore commerciale non "sotto soglia"

Con riferimento alla fallibilità delle c.d. società *in house*, la pronuncia della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 24591 del 01.12.2016 ha composto un contrasto giurisprudenziale affermando espressamente che *"la riconduzione della materia in questione alla disciplina civilistica è attuata oggi dal D. Lgs. n. 175/2016 – Decreto Madia [....], del quale vanno particolarmente segnalate tre disposizioni:*

Quella del terzo comma dell'art. 1, secondo cui: per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto privato.

Quella dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate), a norma della quale "i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.

Quella dell'art. 14 (Crisid'impresa di società a partecipazione pubblica), la quale non solo stabilisce che "Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi", ma, soprattutto, testualmente menziona nell'ultimo comma la "dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti", facendo così inequivoco ed esplicito riferimento alle società in house, che, appunto, sono le società titolari di affidamenti diretti (cfr. art. 16, comma 1)".

Sulla base di tali argomentazioni, inequivocabilmente, la Suprema Corte con sentenza n. 3196 del 07.02.2017 ha stabilito il principio secondo cui:

“è fallibile la società costituita secondo le forme della società a responsabilità limitata, affidataria, da parte dell'ente territoriale pubblico partecipante, di plurimi servizi di gestione del relativo patrimonio, nell'ambito di un rapporto disputato quanto alla prossimità al controllo analogo, proprio delle società in house. La scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali e, dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta, invero, che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità”.

In sintesi, con l'introduzione del D.lgs 175/2016 – Decreto Madia – il Legislatore ha statuito che le società pubbliche, quelle a partecipazione pubblica, a controllo pubblico, quotate, possono accedere al concordato e sono fallibili.

Per quanto esposto, pertanto, non paiono sussistere dubbi in ordine alla possibilità di ammissione delle società *in house* alle procedure concorsuali di cui all'art. 161, ovvero all'art. 182 *bis* l.f.

Constatata la fallibilità delle società *in house*, ai fini della presentazione della domanda di cui all'art. 161, 6° comma, è essenziale definire la società Lupiae Servizi S.p.A. un imprenditore commerciale non “sotto soglia” e come tale assoggettato alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Non vi è dubbio, infatti, che le plurime attività indicate nell'oggetto sociale dell'odierna ricorrente siano ricomprese nell'ampio elenco di cui all'ar. 2195 c.c., senza dire che, come noto, nel nostro ordinamento la nozione di imprenditore commerciale ha carattere residuale, dovendosi ascrivere alla relativa categoria tutti coloro i quali esercitano professionalmente un'attività economica organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi, che non riveste carattere agricolo.

Con riferimento, poi, alle soglie dimensionali, dagli ultimi tre bilanci (afferenti agli esercizi 2015, 2016, 2017) si evince con chiarezza che l'odierna ricorrente supera tutti i parametri di cui all'art. 1, comma 2° comma della legge fallimentare, atteso che, in ciascuno degli ultimi tre esercizi essa:

- a. ha avuto un attivo patrimoniale complessivo superiore a euro 300.000,00;
- b. ha realizzato ricavi lordi superiori a euro 200.000,00;
- c. presenta un ammontare di debiti, scaduti e non, superiori a euro 500.000,00.

Infine, con riguardo al c.d. Concordato preventivo "*in bianco*", l'art. 161, nono comma, l.f. prevede che il debitore non possa presentare domanda ai sensi e per gli effetti di cui al sesto comma, qualora, nel corso dei due anni precedenti, abbia presentato una analoga domanda, cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Prima del presente ricorso la Società istante non solo non ha mai proposto alcuna domanda ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l.f., ma, più in generale, non ha mai richiesto l'ammissione ad alcuna procedura concorsuale.

*

V. L'elenco nominativo dei crediti

Nel rispetto del precetto di cui all'art. 161, 6° comma, l. fall., la Lupiae Servizi S.p.A. procede a depositare, quale allegato al presente ricorso, l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione delle relative pretese (*allegato 7*), oltre che la situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2018 (*allegato 8*).

Il predetto elenco, pur riferito a un momento immediatamente antecedente alla redazione del presente atto, si ritiene comunque idoneo a offrire una rappresentazione attendibile e attuale del ceto creditorio. L'elenco non è stato assoggettato alle verifiche dell'esperto che sarà chiamato a redigere la relazione prevista dall'art. 161, 3° comma, l. fall. Di conseguenza, allo stato non si può escludere, con assoluta certezza, che la situazione patrimoniale che sarà predisposta a corredo del piano (quella sì oggetto di attestazione, anzitutto sotto il profilo della veridicità dei dati aziendali) possa presentare alcune (ancorché modeste) divergenze rispetto alle risultanze dell'elenco prodotto in questa sede.

*

VI. La necessità di accedere alla procedura di concordato preventivo ovvero all'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Al cospetto della situazione sinteticamente enucleata nei paragrafi che precedono, il CdA della Società istante ritiene che il concordato preventivo, ovvero l'accordo di ristrutturazione, *anche mediante il pagamento parziale dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 ter l.f.*, costituisca lo strumento più idoneo a fornire la migliore soluzione per superare l'attuale stato di crisi, essendo funzionale all'individuazione e alla realizzazione delle misure più idonee a massimizzare il soddisfacimento del ceto creditorio, a salvaguardare i livelli occupazionali e garantire la continuità aziendale.

Deve evidenziarsi, d'altra parte, sotto tale profilo, che il CdA ha ricevuto precise e determinanti indicazioni in tal senso sia dal Socio unico, sia dal Collegio Sindacale.

Nell'assemblea dei soci del 10 ottobre 2018, infatti, il Socio unico ha evidenziato *“come la situazione di crisi aziendale sancita dalla perdite d'esercizio 2017, dall'osservanza dell'art. 2447 del codice civile e da questa crisi di liquidità, impone all'Organo amministrativo ed a quello di controllo un'attenta valutazione delle iniziative da dover intraprendere a tutela dei creditori della società e dei lavoratori per garantire la continuità aziendale; suggerisce quindi di destinare le risorse inizialmente previste per incarico dell'advisor ad uno studio di fattibilità alla redazione di un piano di ristrutturazione qualora il CDA deliberasse il ricorso agli strumenti normativi previsti dalla legge fallimentare per il superamento della crisi”*. In linea con tali indicazioni del Socio unico, il Collegio sindacale della società, con nota del 12 ottobre 2018, ha richiamato *“il Consiglio di amministrazione affinché valuti, tempestivamente, se ricorrono i presupposti per eventuali procedure di risanamento previste dalla legge fallimentare, ovvero la necessità di convocare l'Assemblea straordinaria del Socio per deliberare sullo scioglimento della società”*.

L'assemblea dei soci ha, quindi, deliberato di conferire al CdA ogni più ampio potere decisionale in ordine alla valutazione della necessità di ricorrere ad uno degli strumenti di superamento della crisi previsto dalla legge fallimentare capace di garantire la continuità aziendale.

Il percorso ipotizzato dalla Società (che mira ad assicurare ai creditori il miglior soddisfacimento concretamente prospettabile) rischia di essere pregiudicato laddove, nelle more della predisposizione della proposta e del piano, singoli creditori proseguano nelle azioni cautelari ed esecutive già instaurate, ne esperiscano di nuove o, comunque, procedano a procurarsi titoli di prelazione senza l'assenso della società, ad esempio attraverso l'iscrizione di ipoteche giudiziali e/o legali.

Di qui la decisione della Società istante di procedere al deposito del presente ricorso, al fine di ottenere l'anticipato dispiegamento degli effetti di cui all'art. 168 l. fall., ferma la necessità di depositare il piano, la proposta o l'accordo, e l'ulteriore documentazione prescritta dalla legge entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Tribunale.

*

VII. Le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi della ristrutturazione dei debiti e del risanamento aziendale

Nella stesura del Piano di Concordato previsto dall'art. 186 *bis*, ovvero nella redazione dell'Accordo di ristrutturazione previsto dall'art. 182 *bis*, la Società intendente procedere congiuntamente in due differenti programmi complementari tra loro:

Programma Liquidatorio

Per garantire il riequilibrio finanziario, la Società mira a liquidare gli *assets* patrimoniali, per il pagamento dell'esposizione debitoria fiscale e prevvideziale, anche mediante il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 ter l.f.

Programma in Continuità

Al fine di garantire la continuità aziendale e salvaguardare i livelli occupazionali, la società si pone due obiettivi principali e funzionali tra loro:

- a. Trasformare i CCNL da Commercio Terziario a Multiservizi; ciò porterebbe ad una riduzione stimata del costo del lavoro di circa il 25%;
- b. Rinegoziare le Convenzioni con il Socio Comune di Lecce, stipulando contratti che possano garantire un equilibrio economico finanziario per la Società.

*

VIII. La richiesta del termine massimo ai sensi dell'art. 161, sesto comma l.f.

Lupiae Servizi S.p.A., con il supporto dei propri professionisti, auspica, come si è detto, di presentare un Piano di Concordato in continuità ex art. 186 *bis*, sulla scorta della prosecuzione dell'attività, opportunamente razionalizzata e con accesso ai benefici previsti dall'art. 182 *ter*, ovvero un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis*. Nella descritta prospettiva, la Ricorrente chiede di poter beneficiare del termine massimo di centoventi (120) giorni consentito dalla legge - salvo ulteriori giustificative proroghe -, entro il quale provvedere alla presentazione del ricorso ex art. 186 *bis* l.f. o 182 *bis* ovvero all'integrazione della presente domanda ai sensi dell'art. 161, comma secondo e terzo, unitamente al deposito della documentazione richiesta.

L'assegnazione del termine massimo appare, invero, idonea e necessaria a consentire alla Società di disporre del tempo necessario per procedere alla predisposizione del Piano di concordato ovvero alla definizione del Programma di ristrutturazione.

La Società dichiara sin d'ora di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi periodici previsti dalla legge, ove il Tribunale ritenesse di dover provvedere alla nomina di un Commissario, a procedere al deposito delle spese necessarie per il pagamento del relativo compenso e le altre spese di procedura.

La Ricorrente dichiara che le scritture contabili e i libri sociali sono a disposizione del Tribunale presso la sede sociale e che essa ed i suoi rappresentanti sono disponibili per ogni chiarimento, precisazione o integrazione necessari ai fini dell'accoglimento della presente domanda.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

la Società **Lupiae Servizi S.p.A.** come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, sussistendo le condizioni previste dalla legge,

chiede

di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, sesto comma, l.f., riservandosi comunque di depositare domanda ai sensi dell'art. 182-*bis*, primo comma, l.f., ovvero, nel caso di impossibilità di raggiungimento di un accordo con i propri creditori, la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi secondo e terzo l.f. entro il termine che sarà all'uopo fissato.

In considerazione della complessità della Proposta e del Piano da predisporre ex art. 186 bis, l.f. (e delle correlate verifiche), nonché della connessa predisposizione della transazione fiscale/previdenziale di cui all'art. 182-*ter* l.f., codesto Ill.mo Tribunale si compiaccia fissare il termine previsto dall'art. 161, sesto comma l.f., nella misura massima indicata di giorni 120, salvo ulteriori giustificate proroghe, non sussistendo peraltro istanze di fallimento.

Si chiede che il presente ricorso sia pubblicato nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere a norma dell'art. 161, comma 5, l.f. da ultimo modificato.

Con Ossequio

Lecce, 27 Novembre 2018

Avv. Tatiana Turi

In qualità di Presidente del CdA

Avv. Antonio Sartori

Dott. Massimo Bellantone

Si depositano in copia i seguenti documenti:

- 1) Verbale del Consiglio di Amministrazione del 07.11.2018;
- 2) Visura storica della Società ricorrente;
- 3) Nota a firma del Sindaco del Gennaio 2018
- 4) Bilancio al 31.12.2015
- 5) Bilancio al 31.12.2016
- 6) Bilancio al 31.12.2017
- 7) Elenco nominativo del crediti
- 8) Situazione patrimoniale al 30 settembre 2018